

N. 04304/2009 REG.SEN.  
N. 04256/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 4256 del 2004, proposto da:

Buzzi Marinella, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Orsenigo, Simona Roncoroni, con domicilio eletto presso la segreteria del Tar, a Milano, via del Conservatorio, n. 13;

*contro*

Comune di Albavilla, non costituitosi in giudizio;

*per l'annullamento*

della deliberazione del Consiglio Comunale di Albavilla n. 19, avente ad oggetto "piano regolatore generale – variante generale 2003 – prosecuzione dell'esame delle osservazioni e dell'approvazione delle controdeduzioni" del 23 marzo 2004, con tutti gli atti preordinati fra cui, in particolare, la deliberazione del Consiglio Comunale di Albavilla n. 22 del 3.6.2003 di adozione della variante generale al p.r.g., nonché tutti quelli consequenziali e connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/05/2009 la dott.ssa Silvia Cattaneo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO e DIRITTO

La sig.ra Buzzi è proprietaria di un terreno situato nel Comune di Albavilla, distinto in catasto al mappale 746, compreso dal p.r.g. previgente in zona C1 (residenziale).

Con la deliberazione del Consiglio Comunale di Albavilla n. 22 del 3.6.2003 di adozione della variante generale al p.r.g. la destinazione dell'area è stata modificata: in parte è stata vincolata a standards per parcheggi ed in parte è stata ricompresa in zona A2 (ville e parchi).

Con la deliberazione n. 19 avente ad oggetto "piano regolatore generale – variante generale 2003 – prosecuzione dell'esame delle osservazioni e dell'approvazione delle controdeduzioni" del 23 marzo 2004, il Comune ha rigettato l'osservazione presentata dalla sig.ra Buzzi.

Con il presente ricorso, la ricorrente impugna tali atti per i seguenti motivi: eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, arbitrarietà, contraddittorietà, manifesta ingiustizia e difetto di motivazione.

Il ricorso è in parte irricevibile e in parte inammissibile.

È irricevibile con riferimento all'impugnazione della delibera di adozione del piano regolatore.

Per giurisprudenza costante, la deliberazione con cui il consiglio comunale adotta il piano regolatore generale (o una sua variante) è suscettibile di autonoma impugnazione in sede giurisdizionale nel caso in cui ad essa consegua l'eliminazione o la limitazione, rispetto alla previgente disciplina urbanistica dell'area interessata, dello ius aedificandi. (cfr. Ap. n. 1 del 1983).

Le varianti agli strumenti urbanistici, nella parte in cui definiscono il regime delle singole aree - come avviene nel caso di specie - sono, dunque, immediatamente lesive e suscettibili di impugnazione immediata, da proporre nel termine di decadenza, il cui decorso non è differibile al momento (eventuale) in cui venga applicata la misura di salvaguardia su una richiesta di concessione edilizia contrastante con il piano adottato (cfr. TAR Milano, sez. II, 7.10.05 n. 3781).

Ne consegue che è fuori termine l'impugnazione, con ricorso notificato nel settembre 2004, della variante adottata nel giugno 2003, di cui la ricorrente ha dimostrato di avere acquisito piena conoscenza con la presentazione di osservazioni (avvenuta in data 22 agosto 2003).

Nella parte in cui investe le controdeduzioni alle osservazioni, il ricorso è, invece, inammissibile: la delibera con cui il Comune si pronuncia sulle osservazioni dei privati ha, difatti, natura di atto infraprocedimentale, impugnabile solo col provvedimento di approvazione del piano (cfr. Cons. Stato, sez. IV 17.12.03 n. 8254 e 4.7.90 n. 544; Cons. Stato, sez. II, 17.4.95 n. 2730; TAR Milano, sez. II, 7.10.05 n. 3781).

Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile.

Nulla sulle spese processuali, poiché l'amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso in parte irricevibile ed in parte inammissibile.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carminè Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO